TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 61

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 3° comma, modif

Entrata in vigore dei quadri di avanzamento.

I quadri di avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe divengono esecutivi dalla data di pubblicazione all'Ordine del giorno del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

I quadri di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi sono resi definitivi quando approvati dal Ministro della marina, il quale ha facolta' di approvarli anche soltanto in parte ed eseguirvi tutti gli spostamenti ch'egli ritenga piu' rispondenti nell'interesse dell'amministrazione militare marittima.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-61-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-34-3-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it